

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 29.05.2007

C O M U N E D I R O G H U D I

**REGOLAMENTO COMMERCIALE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU
AREE PUBBLICHE (L.R. 11/06/1999 N. 18 E D.Lgs N.114/98)**

PREMESSA:

Il presente regolamento emanato ai sensi della L.R. 11/06/1999 n° 18, disciplina le modalità di svolgimento delle attività commerciali al dettaglio su aree pubbliche definite al comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs n° 114/98 nel modo che segue:

- a) su posteggi dati in concessione per 10 anni;
- b) su qualsiasi area pubblica in forma itinerante;

CAPITOLO I

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

ART.1

ATTO ISTITUZIONALE DI CONFERMA

Il Consiglio Comunale con l'approvazione del presente regolamento stabilisce che in questo Comune si svolgerà attività mercatale a cadenza settimanale di norma il Venerdì. Il Sindaco con propria Ordinanza può, sentiti gli operatori commerciali, può anticipare o posticipare il giorno stabilito per il mercato;

ART. 2

TIPOLOGIA DEL MERCATO

1. Nel mercato settimanale possono essere commercializzati tutti i prodotti oggetto di commercio, catalogate dalle normative vigenti in materia;
2. L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito del mercato è disciplinato dalla Legge Regionale 11/06/1999 n° 18 e dal D.Lgs 31/03/1998 n° 114, dalle altre norme statali e regionali, nonché dai regolamenti comunali vigenti in materia.

ART. 3

LOCALIZZAZIONE, DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEL MERCATO

1. Il mercato si svolgerà nell'area individuata nella planimetria allegata, redatta dall'Ufficio tecnico di questo Comune con le seguenti caratteristiche;
 - a) l'ampiezza complessiva e la delimitazione dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) il numero dei posteggi;
 - c) la superficie, il loro numero progressivo e la collocazione dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche titolari di cui al D. L.gs 114/98
2. Qualora in caso di manifestazioni o iniziative locali o comunque per motivo di pubblico interesse, si renda necessario lo spostamento di taluni operatori del mercato, gli stessi saranno temporaneamente collocati in aree alternative. In tal caso il Sindaco provvede, con apposita ordinanza, a disporre il temporaneo spostamento degli operatori interessati, secondo le pubbliche esigenze del momento. Provvede, inoltre, alla dislocazione ed assegnazione temporanea dei nuovi posteggi che verranno effettuate tenendo conto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi temporaneamente abbandonati dagli interessati, compatibilmente con le dimensioni e caratteristiche delle aree in operatore individuate. I nuovi posteggi sono assegnati temporaneamente sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante da una apposita graduatoria, formulata in base all'anzianità di frequenza al mercato riferita non all'esercente ma all'azienda oggetto di spostamento, opportunamente autodichiarata ai sensi delle norme vigenti, in presenza di stessa anzianità si provvederà a verificare l'anzianità di attività da documentarsi attraverso l'iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) tenuto dalla Camera di Commercio.
3. In caso di manifestazioni ricorrenti la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma precedente, resta valida anche per le successive edizioni della medesima manifestazione.

ART. 4

GIORNO ED ORARIO DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato ha luogo nella giornata di **VENERDI'** salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge. Di norma, il mercato non viene effettuato. Rimane facoltà del Sindaco sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, di autorizzare, con propria ordinanza, l'anticipazione, la posticipazione o la conferma del mercato stesso.
2. Per iniziative straordinarie di promozioni commerciali o festività tipicamente locali che coinvolgono il Comune, il Sindaco, con apposita ordinanza, sentite le Organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari con le stesse modalità (ivi compresa la procedura per la formulazione della graduatoria di cui al precedente art.3) del mercato settimanale. Qualora non fosse possibile utilizzare l'intera area mercatale, il Sindaco provvederà, con apposita ordinanza, ad individuare all'interno dell'area stessa, i posteggi da utilizzarsi per i mercati straordinari.

3. Al fine di dare una corretta e puntuale informazione alla cittadinanza ed agli operatori commerciali, il Sindaco provvederà a rendere noto, con congruo anticipo, sentite le Organizzazioni di categoria interessate, i giorni in cui si svolgeranno i mercati di recupero per festività riconosciute agli effetti di legge ed eventuali mercati straordinari.
4. L'orario di vendita è stabilito dalle ore 07,00 alle ore 13,00. Lo spazio assegnato dovrà essere lasciato dall'operatore commerciale, libero da ingombri e da rifiuti, entro un ora dopo il termine fissato per la chiusura.
5. In occasione di particolari circostanze, sempre con apposita Ordinanza, il Sindaco può modificare temporaneamente gli orari e la giornata di svolgimento del mercato.
6. I titolari di concessione di posteggio possono accedere all'area di mercato a partire da 45 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita e devono occupare il proprio posteggio entro i 45 minuti successivi all'inizio dell'orario di vendita con l'obbligo di consentire entro quest'ultimo orario il passaggio degli operatori.
7. Gli operatori spuntisti che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati devono presentarsi entro i 45 minuti successivi all'orario fissato per l'inizio di vendita per la firma dell'apposito registro.
8. L'area adibita a mercato deve essere completamente liberata e pulita da ogni sorta di ingombro e rifiuto entro un ora dal termine dell'orario di vendita.
9. E' fatto divieto a tutti gli operatori di abbandonare il posteggio prima del termine dell'orario di vendita, salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e, salvo il caso di gravi intemperie (qualora il maltempo provochi l'assenza o la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato).
10. L'abbandono del mercato prima dell'orario stabilito, ad eccezione dei casi di cui il comma precedente, comporta il rilievo di assenza ingiustificata a carico del commerciante.
11. Nel caso in cui un operatore debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito, gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito.

ART.5

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI

1. La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata;
2. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara;
3. Le domande sono inviate direttamente al Sindaco, mediante raccomandata, con le modalità e nei termini stabiliti dall'avviso pubblico.
4. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatorie delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:

a)

a) Maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune; ulteriore subordine progressivo:

b) Anzianità dell'iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche ;

c) Ordine cronologico di spedizione;

5. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale o con uno o più rami di essa.

6. Il trasferimento in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o per causa di morte, effettuato nel rispetto della norma, comporta, su richiesta del subentrante, il trasferimento della concessione del posteggio. In tale caso alla concessione di posteggio è attribuita la stessa data di scadenza della concessione in possesso del cedente.

7. Le concessioni sono assoggettate al pagamento delle tasse e/o canoni determinati sulla base delle disposizioni legislative con le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente e dalle vigenti deliberazioni.

8. La concessione cessa per decorrenza del termine o per rinuncia del titolare, per decadenza o per revoca per motivi di pubblico interesse.

ART. 6

POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. La concessione di posteggi ai produttori agricoli, può essere:

- permanente, qualora si relativa all'intero anno solare;
- stagionale, qualora si limiti ad uno o due periodi nell'anno, ma complessivamente non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni.

2. Le concessioni permanenti e stagionali hanno validità decennali, durante tale arco di tempo dovrà essere mantenuta in capo al soggetto, la qualità di "produrre" da documentarsi annualmente;

3. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio al mercato.

4. Il numero delle presenze e delle assenze effettuate da ciascun produttore è rilevato sul mercato da Agenti del servizio di Polizia Municipale.

ART. 7

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Ogni qualvolta si rendono disponibili posteggi riservati ai produttori agricoli si provvederà a darne comunicazione agli altri produttori assegnatari ed ai

frequentatori occasionali privi di concessione; le eventuali domande presentate saranno esaminate nel rispetto dei criteri sotto indicati in ordine di priorità:

POSTEGGI PERMANENTI (intero anno solare)

- a) titolare di concessione decennale di posteggi permanente (a parità di condizione si darà priorità alla maggiore anzianità di frequenza al mercato) – migliona;
- b) titolare di concessione decennale stagionale (a parità di condizione si darà priorità alla maggiore anzianità di frequenza al mercato);
- c) frequentatori occasionali (privi di concessione) nel rispetto della graduatoria delle presenze al mercato;
- d) altri richiedenti non frequentatori del mercato nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda (numero di registrazione dell'Ufficio Protocollo comunale).

Nei casi di cui ai precedenti a), b), c), a parità di condizioni sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Ad avvenuta applicazione dei suddetti criteri, i posteggi eventualmente rimasti liberi verranno assegnati, anche ai non frequentatori, previo avviso pubblico all'Albo Pretorio e affissioni di manifesti, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

ART. 8

CRITERI DI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. I posteggi dei produttori agricoli non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a produttore agricolo in possesso di certificazione rilasciata dal sindaco dal comune dove si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita, che abbia firmato, entro i 45 minuti successivi all'orario di vendita stabilito per gli operatori del mercato, l'apposito registro finalizzato alla formazione della graduatoria delle presenze occasionali dei produttori. Tale graduatoria è determinata dal numero di presenze maturate da ciascun produttore e sarà periodicamente aggiornata dal servizio Commercio.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, in quanto applicabili, devono essere osservate dai produttori agricoli che occupano i posteggi loro riservati.

ART. 9

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente assegnato agli operatori ed indicato nella concessione di posteggio.

2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di loro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno. Nel caso in cui questo non sia possibile, i veicoli dovranno essere posteggiati in apposite aree idonee.
3. Nel caso di occupazione di una superficie aerea superiore a quella a terra, la merce eventualmente appesa, in esposizione, dovrà rimanere all'interno della linea perimetrale occupata dal banco sottostante.
4. In ogni caso l'esercente dovrà sempre assicurare il passaggio dei mezzi d'emergenza e di pronto intervento, sia lasciando libere le corsie appositamente create, sia provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità.
5. Tutti gli esercenti sono tenute ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito, nonché nel caso di cui al precedente art. 4, comma 6.

ART, 10

TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DEGLI OPERATORI DEL MERCATO

1. Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi appositamente numerati, nonché l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (pianta organica) con l'indicazione della superficie assegnata .
2. Ogni qualvolta si rendono disponibili posteggi all'interno del mercato, l'Ufficio Commercio del Comune ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della pianta organica e di comunicarlo alla regione Calabria entro il 30 luglio di ogni anno.

ART. 11

ASSENZE E ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI – GRADUATORIA DI SPUNTA

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 4, comma 6 non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti. Il posteggio sarà assegnato ad altro operatore ai sensi dell'art. 28, comma 11 del D.Lgvo 114/98.
2. Il numero massimo delle giornate di mancato utilizzo del posteggio al fine della decadenza dello stesso è previsto dall'art. 29 comma 4 lettera b) del D. Lgvo 114/98. Tale numero è comprensivo delle assenze per ferie.
3. affinché l'assenza non venga computata occorre presentare idonea documentazione entro trenta (30) giorni successivi all'assenza stessa e,

comunque, deve essere determinata solamente per malattia, gravidanza e servizio militare.

4. In caso di intemperie non è conteggiata quando la stessa coinvolge oltre la metà dei concessionari di posteggio.
5. Parimenti non è computata la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscono recuperi di giornate di mercato non effettuate.
6. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono assegnati, nel rispetto della graduatoria di spunta, per la sola giornata, ai titolari di autorizzazione al mercato su aree pubbliche che abbiano firmato, entro l'orario di cui all'art.4, comma 7, del presente regolamento, l'apposito registro finalizzato alla formazione della graduatoria medesima. Tale graduatoria è determinata dal numero di presenze maturate da ciascun operatore. Per presenze si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.
7. Le presenze degli spuntasti, così come le assenze dei concessionari di posteggio, sono rilevate sul mercato da Agenti del servizio di polizia Municipale a mezzo compilazioni di appositi prospetti; l'aggiornamento delle relative graduatorie è curato dal servizio commercio;
8. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari che non siano recuperi di mercato non svolti, non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di spunta;
9. l'operatore che non accetta il posteggio disponibile, o che vi rinuncia dopo l'assegnazione, non sarà considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di spunta;
10. L'assegnazione temporanea di posteggio dovrà avvenire nel rispetto del settore merceologico.
11. per l'assegnazione temporanea di posteggi di cui al presente articolo è richiesto il pagamento della tassa e/o canoni stabiliti da leggi o deliberazioni vigenti in materia e secondo le modalità previste dall'Amministrazione comunale.

ART. 12

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale e la concessione di posteggio ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. Qualora l'Amministrazione comunale fornisca agli operatori un cartello riportante il numero del posteggio, gli stessi avranno l'obbligo di esporlo in modo visibile.
3. L'operatore non può essere assegnatario di più di un posteggio nel mercato, il caso di subentro per acquisto azienda.
4. l'operatore ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie.

5. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti in sacchi a perdere e collocarli nei punti di raccolta individuati allo scopo.
6. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
7. E' consentito, tra operatori consenzienti lo scambio dei posteggi e della relativa concessione nell'ambito dello stesso mercato ad esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico è consentito, il cambio di posteggio con uno disponibile dello stesso settore merceologico e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione del bando di concorso. In entrambi i casi lo scambio avverrà previa comunicazione congiunta al sindaco.
8. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti
9. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, ivi compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda o ne corrisponda il prezzo.
10. gli operatori su aree pubbliche sono responsabili per eventuali danni arrecati, nell'utilizzo dei posteggi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
11. Le tende di protezione e banche e delle attrezzature analoghe devono essere contenute entro i limiti evidenziati nella planimetria del mercato.
12. La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad una altezza minima di mt. 2 dal suolo.
13. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno cm. 50 rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
14. E' vietato annunciare il prezzo e la qualità delle merci o esercitare altre forme di richiamo con clamore ed apparecchi per la diffusione sonora che rechino disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti.
15. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni in relazione ai prodotti posti in vendita, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
16. E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa.
17. Gli operatori, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci.

ART. 13

NORME IGIENICO SANITARIE

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggetti alle norme in materia di igiene e sanità degli alimenti ed alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

2. Si richiamano in particolare:
 - l'art. 28 comma 8 del D.Lgvo n° 114/98;
 - l'ordinanza del ministero della Sanità del 26.06.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - il Decreto Lgvo 26.05.1997 n° 155;
 - l'ordinanza del Ministero della sanità 02.03.2000;
 - il testo unico delle leggi sanitarie;
 - il regolamento comunale di igiene;
 - il regolamento comunale di igiene veterinaria;
 - la legge 30.04.1962 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 26.03.1980 n° 327;
3. In ogni caso è vietato tenere i prodotti alimentari ad una altezza inferiore a 50 cm da suolo.
4. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita ed alla manipolazione di alimenti devono essere regolarmente rinnovati e devono essere esibite a richiesta dagli organi di vigilanza.

ART. 14

COMITATO CONSULTIVO DEL MERCATO SETTIMANALE

1. Il Comune potrà avvalersi, per consultazioni specifiche relativi a problemi organizzativi del mercato settimanale, di una commissione consultiva.
2. La commissione consultiva, qualora istituita, collabora con l'Amministrazione comunale al buon funzionamento del mercato stesso e potrà esprimere pareri e proposte inerenti il mercato.
3. La Commissione Consultiva verrà costituita con elezione diretta da parte dei titolari di posteggio e dagli spuntasti.
4. Verranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, ed in caso di parità, coloro che hanno maggior anzianità di presenza sul mercato.
5. Essa è così composta:
 - n° 4 rappresentanti dei concessionari di posteggio del mercato, di cui almeno uno alimentarista,
 - n° 1 rappresentante dei produttori agricoli;
 - n° 1 rappresentante degli spuntasti;
6. fanno parte della Commissione Consultiva un rappresentante per ogni associazione di Categoria del commercio su aree pubbliche.
7. La commissione dura in carica quattro anni.

ART. 15

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI

La gestione dei servizi accessori del mercato settimanale può essere affidata a terzi mediante apposita convenzione.

CAPO II
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
IN FORMA ITINERANTE

ART. 16
L'AMBITO TERRITORIALE

- L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentita per tutto il territorio comunale ad eccezione, per motivi di viabilità, dell'intero centro Storico.
- 1. Nella giornata in cui si svolge il mercato l'operatore itinerante deve esercitare la propria attività al di fuori dell'area di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dalla stessa.

ART. 17
SOSTA

1. Per l'esercizio dell'attività di vendita è consentita la sosta nel rispetto delle vigenti norme in materia di circolazione stradale con il veicolo utilizzato per detta attività non più di mezza ora nello stesso luogo. La distanza tra un luogo di sosta e un altro non deve essere inferiore a mt. 100.
2. E' vietata l'occupazione del suolo pubblico con attrezzature, banchi, cassetta o quantaltro.

ART. 18
ORARIO DI ESERCIZIO

Il Sindaco con apposita ordinanza stabilisce gli orari e le giornate in cui è consentito lo svolgimento del commercio in forma itinerante,

ART. 19
L'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se società. Tale autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, di studio, di intrattenimento o svago.

ART. 20
AMBITO TERRITORIALE DI VALENZA

1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo **B**, ossia in forma esclusivamente itinerante, è valida per tutto il territorio nazionale.

2. uno stesso operatore può essere in possesso di una sola autorizzazione di tipo B.

ART. 21 SUBENTRO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla tipologia B, effettuato nel rispetto delle norme, comporta la concessione di nuova autorizzazione che dovrà essere rilasciata dal Comune in cui risiede il subentrante.

ART. 22 LE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Il richiedente dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo B deve indirizzare la domanda al Sindaco del Comune in cui risiede nella quale deve dichiarare:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgvo n° 114/98;
- Il settore o i settori merceologici.

ART. 23 SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento, qualora non costituiscono violazioni sanzionate con leggi statali o regionali, comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da € 25,00 (venticinque) a € 500,00 (cinquecento).

Due violazioni della stessa norma o tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, qualora non costituiscono violazioni sanzionate con leggi statali e regionali, ripetute nell'arco di due anni, possono comportare l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della concessione di posteggio fino ad un massimo di n° 4 giornate di mercato, da computarsi ai fini del conteggio delle assenze.

Il presente regolamento consta di n° 23 articoli ed è stato approvato con delibera del consiglio Comunale n° 13 del 29.05.2007 .

